

- l'attendibilità dei dati relativi alle catture comunicati alla Commissione dallo Stato membro e il successo di quest'ultimo nel prevenire il superamento dei propri contingenti;
 - l'importanza e l'efficienza delle risorse umane e materiali destinate dallo Stato membro all'applicazione del regime di conservazione;
 - il grado di cooperazione tra lo Stato membro e gli altri Stati membri e la Commissione nell'applicazione del regime;
 - in casi specifici, il contributo dello Stato membro all'applicazione del regime in zone disciplinate da convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte contraente.
5. Il rimborso delle spese ed il pagamento degli anticipi si effettuano solo se sono state rispettate le disposizioni delle direttive che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori e forniture, nel senso che i certificati di pagamento devono riferirsi alle comunicazioni di aggiudicazione degli appalti pubblici pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Qualora le comunicazioni non siano state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, il beneficiario deve certificare che gli appalti pubblici sono stati aggiudicati rispettando la legislazione comunitaria.
- La Commissione può chiedere qualsiasi informazione che reputi necessaria per valutare se la legislazione comunitaria in materia di appalti pubblici sia stata rispettata.

6. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni da essa richieste per espletare le sue funzioni a norma della presente decisione.

Qualora ritenga che i mezzi di sorveglianza e di controllo finanziati in parte della Comunità in virtù della presente decisione non vengono utilizzati per le finalità stabilite o conformemente alle condizioni previste dalla presente decisione, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato. In tal caso quest'ultimo avvia un'inchiesta amministrativa a cui possono partecipare funzionari della Commissione. Lo Stato membro informa la Commissione sugli sviluppi e sui risultati dell'inchiesta e le trasmette una copia del rapporto d'inchiesta nonché gli elementi principali che sono serviti alla stesura della relazione.

La Commissione può effettuare verifiche per accertare se gli Stati membri hanno compiuto i doveri che incombono loro a norma della presente decisione; essi sono tenuti ad assistere i funzionari designati a tal fine dalla Commissione.

Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2241/87 che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio concernente i problemi sanitari relativi alla produzione, alla commercializzazione nella Comunità ed all'importazione dai paesi terzi di carni macinate e di carni in pezzi di meno di 100 g ⁽¹⁾

COM(88) 760 def.

(Presentata dalla Commissione il 9 dicembre 1988, in virtù dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE)

(89/C 20/15)

La proposta sopra citata è stata presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 dicembre 1987. Per i motivi indicati nella relazione, la proposta iniziale è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo di cui alla lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) alle carni macinate e alle carni in pezzi di meno di 100 g preparate in loco e alla presenza del consumatore».

⁽¹⁾ GU n. C 18 del 23. 1. 1988, pag. 8.

2) Al capitolo II dell'allegato, il testo di cui al punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Prima del sezionamento, le carni fresche destinate alla produzione di carni in pezzi di meno di 100 g sono esaminate al fine di individuare eventuali contaminazioni. Le carni contaminate sono eliminate e non possono essere utilizzate per la produzione di carni in pezzi di meno di 100 g.»

3) Al capitolo III dell'allegato, il testo di cui al punto 8 è sostituito dal seguente:

«8. Prima del sezionamento, le carni fresche destinate alla produzione di carni macinate sono esaminate al fine di individuare eventuali contaminazioni. Le carni contaminate sono eliminate e non possono essere macinate.»

4) Al capitolo III, il testo di cui al punto 11 è sostituito dal seguente:

«11. Immediatamente dopo la produzione, le carni macinate devono essere immagazzinate ad una temperatura non superiore a -18°C . Tuttavia, con decisione del servizio ufficiale, le carni macinate possono essere immagazzinate ad una temperatura massima di $+2^{\circ}\text{C}$ e per un periodo massimo di 2 giorni.»

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 797/85 per quanto riguarda l'estensivizzazione della produzione

COM(88) 745 def.

(Presentata dalla Commissione il 15 dicembre 1988)

(89/C 20/16)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del comitato economico e sociale,

considerando che l'applicazione negli Stati membri del regime di estensivizzazione per i prodotti eccedentari, previsto all'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 797/85, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1094/88 ⁽²⁾, è stata ostacolata da difficoltà d'ordine tecnico e amministrativo;

considerando che può rivelarsi necessario per gli Stati membri ritoccare le modalità d'applicazione delle misure di cui trattasi, tenendo conto dell'esistenza di condizioni agronomiche od economiche particolari; che è pertanto opportuno autorizzare, per il 1989, un'applicazione sperimentale delle misure suddette nell'ambito di azioni pilota condotte a livello regionale o locale,

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 106 del 27. 4. 1988, pag. 28.